



Autorità Nazionale Anticorruzione

**Applicazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11
ottobre 2017 (*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici*)**

Documento di consultazione

Sommario

Premessa.....	3
1. Ambito di applicazione	4
2. Predisposizione della documentazione di gara	5
3. Applicazione dei criteri.....	7
4. Indicazioni specifiche	7

Premessa

L'articolo 34 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che per gli affidamenti di qualsiasi importo, relativamente alle categorie di forniture, servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP), le stazioni appaltanti inseriscono nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

I medesimi criteri ambientali minimi, in particolare i criteri premianti, devono essere tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) è stato adottato con Decreto Interministeriale dell'11 aprile 2008 (Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministro dell'economia e delle finanze e Ministro dello sviluppo economico), pubblicato nella G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008, e aggiornato con Decreto 10 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013). Ad oggi, è in corso un'ulteriore revisione.

Il PAN GPP fornisce un quadro generale sul Green Public Procurement, definisce gli obiettivi nazionali, identifica le categorie di beni, servizi e lavori di intervento prioritario per gli impatti ambientali e i volumi di spesa sui quali definire i Criteri ambientali minimi (CAM). Detta inoltre specifiche prescrizioni per gli enti pubblici, che sono chiamati a:

- effettuare un'analisi dei propri fabbisogni con l'obiettivo di razionalizzare i consumi e favorire il decoupling (la dissociazione tra sviluppo economico e degrado ambientale);
- identificare le funzioni competenti per l'attuazione del GPP coinvolte nel processo d'acquisto;
- redigere uno specifico programma interno per implementare le azioni in ambito GPP.

Il PAN GPP prevede, infine, un monitoraggio annuale per verificarne l'applicazione, con relativa analisi dei benefici ambientali ottenuti e delle azioni di formazione e divulgazione da svolgere sul territorio nazionale.

Sulla base di quanto previsto dal PAN GPP sono stati definiti i Criteri ambientali minimi, ossia i requisiti ambientali richiesti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.

Con riferimento ai criteri ambientali minimi, sono pervenute segnalazioni da parte di alcuni operatori economici con le quali sono state manifestate perplessità circa la previsione di cui all'articolo 34 del Codice dei contratti pubblici e i decreti emanati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con particolare riferimento a quello inerente l'edilizia, in quanto ostacolerebbero la partecipazione alle procedure di gara delle micro e piccole imprese edili. A seguito di dette segnalazioni, l'Autorità ha avviato un tavolo tecnico con le principali associazioni di categoria delle imprese operanti nel settore dei lavori pubblici, che ha visto anche la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'obiettivo del tavolo era quello di far emergere le criticità rilevate dalle imprese nell'applicazione dei criteri ambientali minimi nelle procedure di gara per l'affidamento dei lavori.

Preso atto di quanto emerso dal tavolo tecnico, e in attuazione di quanto previsto dal Protocollo d'intesa sottoscritto in data 19 marzo 2018, l'Autorità ha ritenuto opportuno adottare, in stretta collaborazione con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle linee guida volte a fornire indicazioni di carattere operativo di supporto alle stazioni appaltanti per l'attuazione delle procedure di affidamento di contratti pubblici per le quali si ricorre ai criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 ottobre 2017 (*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*) – di seguito, anche d.m. 11.10.2017– con l'obiettivo di contemperare il principio del *favor participationis*, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, con il principio della tutela ambientale.

Inoltre, in attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto tra l'Autorità e l'associazione Legambiente in data 27.3.2019, l'associazione medesima è stata consultata al fine di acquisire indicazioni utili ai fini della stesura del presente documento di consultazione.

Le linee guida saranno adottate dall'Autorità in virtù dell'articolo 213, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 – di seguito, anche Codice dei contratti pubblici – che le attribuisce il compito di garantire «la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti», fornendo alle medesime supporto, anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi, e favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati.

In applicazione del “Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR)” del 13 giugno 2018, secondo il quale l'adozione degli atti a carattere generale è preceduta da una consultazione pubblica al fine di acquisire suggerimenti, proposte, considerazioni e osservazioni da parte dei soggetti interessati, è stato redatto il presente documento di consultazione, accompagnato da una relazione illustrativa.

Alcune delle indicazioni di carattere generale riportate nel presente documento possono ritenersi estensibili anche ad altri settori dei lavori pubblici nonché a servizi e forniture.

1. Ambito di applicazione

- 1.1. In applicazione di quanto previsto all'articolo 34 del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, indipendentemente dall'importo dell'affidamento, sono tenute all'adozione dei criteri ambientali minimi per le procedure di affidamento aventi ad oggetto le categorie di lavori di cui al d.m. 11.10.2017.
- 1.2. L'adozione dei criteri ambientali minimi è da ritenersi applicabile agli appalti di lavori nei settori ordinari e speciali, agli appalti di lavori nel settore dei beni culturali, nel rispetto delle esigenze di tutela dei predetti beni, ai contratti di concessione di cui alla parte III del Codice dei contratti pubblici e ai contratti di cui alla parte IV del medesimo codice.
- 1.3. L'obbligo di adozione dei criteri ambientali minimi di cui al predetto decreto è da intendersi riferito alle “Specifiche tecniche per gruppi di edifici” di cui alla sezione 2.2, alle “Specifiche tecniche dell'edificio” di cui alla sezione 2.3, alle “Specifiche tecniche dei componenti edilizi” di cui alla

sezione 2.4, alle “Specifiche tecniche del cantiere” di cui alla sezione 2.5 e alle “Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali)” di cui alla sezione 2.7.

- 1.4. I “Criteri di aggiudicazione (criteri premianti)” di cui alla sezione 2.6, di natura facoltativa, sono tenuti in considerazione ai fini della definizione dei criteri di valutazione nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo l'attribuzione di specifici punteggi qualora vengano proposte condizioni superiori a quelle minime previste dai criteri ambientali minimi con riferimento alle specifiche di base e alle clausole contrattuali/condizioni di esecuzione o siano proposte le condizioni previste, nell'ambito dei predetti CAM, dalle specifiche tecniche premianti.
- 1.5. È, invece, da ritenersi facoltativo, a discrezione della stazione appaltante, l'inserimento nella documentazione di gara dei criteri ambientali minimi individuati nella sezione 2.1 rubricata “Selezione dei candidati”.
- 1.6. Per i bandi di gara relativi ad interventi per i quali il progetto esecutivo era già stato approvato alla data di entrata in vigore del d.m. 11.10.2017, qualora non sia possibile un aggiornamento del progetto medesimo prima dell'indizione della procedura di gara, la stazione appaltante può valutare l'opportunità di inserire nella documentazione di gara relativa all'affidamento dei lavori i criteri ambientali minimi.

Si invitano gli stakeholder ad evidenziare eventuali criticità inerenti la definizione dell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi e, in particolare, alla distinzione operata tra criteri il cui inserimento è da ritenersi obbligatorio e criteri il cui inserimento è facoltativo.

2. Predisposizione della documentazione di gara

- 2.1. L'adozione dei criteri ambientali minimi è prevista fin dalla progettazione dell'intervento, sia essa interna o esterna alla stazione appaltante; non è possibile l'inserimento di criteri ambientali minimi nella documentazione di gara relativa alla procedura di affidamento dei lavori se il progetto esecutivo dei lavori medesimi non li abbia già previsti.
- 2.2. Nel caso di ricorso alla progettazione esterna, la documentazione di gara relativa alla procedura di affidamento delle attività di progettazione contiene il riferimento all'obbligo di applicare, nei documenti progettuali, i criteri ambientali minimi inerenti le attività di progettazione di cui ai successivi punti 4.3. e 4.4. Tali criteri progettuali non possono essere inseriti nella documentazione di gara per le procedure di affidamento dei lavori, eccezion fatta per i casi di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione delle opere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 59 del Codice dei contratti pubblici.
- 2.3. Per le procedure di affidamento aventi ad oggetto la sola esecuzione delle opere, negli elaborati del progetto esecutivo sono puntualmente indicati i criteri ambientali minimi che sono stati adottati in sede di progettazione mentre nella documentazione di gara sono specificati quelli richiesti per l'esecuzione delle opere.
- 2.4. La documentazione di gara indica le specifiche modalità di verifica del rispetto del singolo criterio, ossia la documentazione che l'offerente o l'affidatario è tenuto a presentare e le attività che il direttore lavori e/o la commissione di collaudo, preposti al controllo della corretta esecuzione delle prestazioni

contrattuali, sono tenuti ad eseguire per comprovare l'attuazione del criterio medesimo, in coerenza con le indicazioni già previste dal d.m. 11.10.2017. La stazione appaltante può valutare l'opportunità di mettere a disposizione degli operatori economici dei formulari per le dichiarazioni che gli stessi sono tenuti a produrre.

- 2.5. I criteri ambientali minimi inseriti nella documentazione di gara sono strettamente correlati alla tipologia di opera oggetto di affidamento, alle caratteristiche tecnico-progettuali della stessa, al contesto in cui si colloca e agli obiettivi che la stazione appaltante intende perseguire con la realizzazione dell'intervento, tenendo, altresì, conto delle indicazioni che il d.m. 11.10.2017 fornisce con riferimento alle diverse casistiche di intervento (nuove costruzioni, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione importanti di primo livello o di secondo livello, ristrutturazione urbanistica, demolizione, ecc.) nonché delle specifiche tecniche indicate nel decreto medesimo
- 2.6. L'applicazione dei criteri ambientali minimi è limitata ai materiali e alle lavorazioni indicati nel d.m. 11.10.2017; il progettista può comunque decidere di utilizzare altri materiali e componenti non indicati nel decreto medesimo. Il progettista può inoltre decidere di prevedere l'uso di materiali e componenti con prestazioni ambientali superiori a quanto previsto dai criteri ambientali minimi di cui al predetto decreto.
- 2.7. In fase di progettazione, è opportuno che il progettista effettui un'attenta analisi di mercato volta a verificare la disponibilità dei materiali con le caratteristiche indicate nella sezione 2.4 (Specifiche tecniche dei componenti edilizi) e la distanza dal cantiere dei relativi impianti di produzione; gli esiti dell'analisi di mercato possono costituire un valido supporto per la stazione appaltante nella fase di scelta dei criteri di valutazione dell'offerta nell'ambito della procedura di gara per affidamento dei lavori, con particolare riguardo alla possibilità di far ricorso al criterio 2.6.5 (Distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione).
- 2.8. L'inserimento dei criteri ambientali minimi sin dalla fase di progettazione implica che gli stessi siano considerati anche ai fini della redazione del computo metrico per la definizione del costo dell'intervento, utilizzando prezzi che tengano conto della specifica richiesta dei criteri medesimi ovvero prezzari regionali aggiornati con voci di prezzo inerenti l'applicazione degli stessi; ciò, oltre a consentire agli offerenti di presentare un'offerta adeguata alle prestazioni da eseguire, appare necessario al fine di evitare possibili elementi di contenzioso con l'appaltatore in fase esecutiva per l'eventuale richiesta di importi aggiuntivi per le lavorazioni interessate dai criteri inseriti. In assenza di un prezzario regionale adeguato nel senso sopra indicato, la stazione appaltante provvederà all'elaborazione di prezzi ad hoc sulla base anche di analisi comparative con altri prezzari.
- 2.9. Tenuto conto dell'effetto preclusivo alla partecipazione degli operatori economici che i criteri relativi alla "selezione dei candidati" possono avere nelle procedure di gara aventi ad oggetto la realizzazione dei lavori, l'inserimento degli stessi nella documentazione di gara deve essere attentamente ponderato in funzione anche della tipologia di intervento e della rilevanza dello stesso, avendo come principio ispiratore quello di consentire la più ampia partecipazione alle procedure di gara. Si consiglia la richiesta dei criteri di "selezione dei candidati" nei casi in cui il possesso di requisiti aggiuntivi sia da ritenersi strettamente necessario ad assicurare la migliore tutela ambientale e per interventi di particolare rilevanza in termini di importo, di natura dell'intervento, di ubicazione territoriale e di impatto nel contesto circostante. Non appare opportuna la richiesta dei predetti criteri per interventi

di manutenzione ordinaria di ridotta rilevanza, per interventi di riparazione o locali o per interventi di ristrutturazione di piccola entità.

Ritenendo la progettazione un'attività strategica ai fini dell'applicazione dei criteri ambientali minimi, si è posta particolare attenzione alla stessa, cercando di fornire indicazioni sia per le procedure di gara volte all'affidamento della progettazione che per le attività proprie di progettazione. Gli stakeholder sono invitati ad esprimere la loro opinione al riguardo, segnalando la necessità di fornire ulteriori chiarimenti.

Analogamente, si ritengono utili le indicazioni che gli stakeholder vorranno fornire in merito alle modalità di individuazione dei criteri ambientali minimi da inserire nella documentazione di gara, con particolare riferimento ai criteri cosiddetti di "selezione dei candidati", che potrebbero in qualche modo ostacolare la partecipazione alle procedure di gara soprattutto delle medie, piccole e micro imprese. Al riguardo, si chiede un parere sugli elementi da tener in considerazione al fine di definire le casistiche per le quale è opportuna la richiesta dei predetti criteri.

3. Applicazione dei criteri

- 3.1. Prima dell'approvazione della progettazione esecutiva, nell'ambito della verifica preventiva di cui all'articolo 26 del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante verifica che i livelli della progettazione precedenti siano conformi ai criteri ambientali minimi e che siano coerenti tra loro e con le indicazioni dalla stessa fornite nella documentazione di gara inerente l'affidamento del servizio di progettazione. Inoltre, è necessario riscontrare che le modalità di verifica dell'attuazione dei criteri siano coerenti con quanto indicato nel d.m. 11.10.2017 in materia di "verifica" dei singoli criteri.
- 3.2. La stazione appaltante, per il tramite del direttore lavori, verifica che l'appaltatore in fase di esecuzione rispetti le indicazioni del progetto esecutivo e del capitolato speciale d'appalto in merito all'attuazione dei criteri ambientali minimi; si raccomanda di prestare particolare attenzione ai criteri premianti indicati nell'offerta dell'appaltatore medesimo.
- 3.3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 6, e all'articolo 7, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7.3.2018, le stazioni appaltanti ribadiscono nel disciplinare di incarico del direttore lavori che lo stesso è tenuto a verificare il rispetto da parte dell'esecutore delle prescrizioni di cui ai criteri ambientali minimi previsti nella documentazione di gara.
- 3.4. Al fine di garantire la piena attuazione dei criteri ambientali minimi previsti nella documentazione di gara, le stazioni appaltante possono prevedere un sistema di sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in materia di criteri ambientali minimi. Il sistema sanzionatorio è chiaramente indicato nella documentazione di gara.

Per rendere effettiva l'applicazione dei criteri ambientali minimi, è necessario che la stazione appaltante metta in atto una serie di azioni durante la fase di esecuzione del contratto volte a verificare il rispetto delle prescrizioni contrattuali inerenti la tutela ambientale. Si chiede agli stakeholder di valutare l'impatto delle misure indicate e segnalarne di ulteriori, qualora ritenute insufficienti.

4. Indicazioni specifiche

- 4.1. La dimostrazione del criterio di selezione 2.1.1 inerente l'adozione di un sistema di gestione ambientale avviene mediante la presentazione della documentazione indicata nel d.m. 11.10.2017,

da ritenersi aggiuntiva rispetto all'attestazione SOA di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici.

- 4.2. La stazione appaltante, durante la fase di esecuzione dell'appalto, verifica l'impegno assunto dall'appaltatore in sede di offerta in merito all'osservanza dei principi di responsabilità sociale di cui al criterio di selezione 2.1.2 – Diritti umani e condizioni di lavoro –, secondo le modalità definite dal d.m. 11.10.2017.
- 4.3. I criteri 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5.1, 2.3.5.2, 2.3.5.3, 2.3.5.4, 2.3.5.7, 2.3.5.8, 2.3.6, 2.3.7, 2.4.1.1 e 2.4.2.12 attengono alla fase di progettazione dell'intervento. Divenendo parte integrante del progetto, gli stessi assurgono a vere e proprie prescrizioni progettuali ossia ad oneri per l'appaltatore in fase di esecuzione, il cui rispetto, al pari di tutte le previsioni del progetto, è oggetto di verifica da parte della direzione lavori e della commissione di collaudo.
- 4.4. I criteri 2.3.5.5, 2.3.5.6, 2.4.1.2, 2.4.2.1, 2.4.2.2., 2.4.2.3, 2.4.2.4, 2.4.2.5, 2.4.2.6, 2.4.2.7, 2.4.2.8, 2.4.2.9, 2.4.2.10, 2.4.2.11, 2.4.2.13, 2.4.2.14 e 2.5.3 riguardano sia la fase di progettazione che di esecuzione; il progettista valuta quali inserire nel progetto alla luce degli obiettivi che la stazione appaltante intende conseguire e delle caratteristiche dell'intervento e in fase di esecuzione si procede a verificarne la concreta e corretta attuazione da parte dell'esecutore.
- 4.5. I criteri 2.4.1.3, 2.5.4, 2.5.5, 2.7.5.1 e 2.7.5.2 sono, invece, riferibili alla sola fase di esecuzione del contratto; pertanto, gli stessi sono inseriti nella documentazione di gara relativa alla procedura di affidamento dei lavori, con particolare riferimento al capitolato speciale d'appalto.
- 4.6. La verifica precedente alla demolizione di cui al criterio 2.5.1, finalizzata alla determinazione di ciò che può essere riutilizzato, riciclato o recuperato, deve essere allegata al progetto posto a base di gara in modo da consentire all'offerente di verificare quanto indicato nella stessa e di allegare all'offerta il piano di demolizione e recupero e la sottoscrizione di impegno a trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli a un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti.
- 4.7. La relazione tecnica, il piano per il controllo dell'erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere e il piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico durante le attività di cantiere di cui al criterio 2.5.3 attengono alla fase di progettazione e devono costituire parte integrante del progetto approvato e messo a gara. Tale progetto specifica la documentazione che il concorrente deve presentare a dimostrazione della conformità al criterio.
- 4.8. La documentazione di prova del criterio 2.5.4 dimostra l'avvenuta formazione del personale di cantiere attraverso attestati, diplomi o curriculum vitae, da cui si evinca che lo stesso ha ricevuto una formazione avente ad oggetto il sistema di gestione ambientale, la gestione delle polveri, la gestione delle acque e scarichi e la gestione dei rifiuti.
- 4.9. Nel caso in cui per l'esecuzione dei lavori siano previsti specifici criteri ambientali minimi inerenti i materiali da costruzione, già individuati in sede di progettazione, il direttore lavori in fase di accettazione dei materiali verifica che gli stessi corrispondano a quelli richiesti dal progetto e/o a quelli offerti dal concorrente in sede di gara.

- 4.10. Il progettista nel fornire le indicazioni sui prodotti/materie prime da utilizzare ai fini del rispetto dei criteri ambientali minimi si impegna a fare in modo che le stesse non siano tali da identificare un determinato prodotto, rischiando di precludere, così, l'accesso alla gara a operatori economici che si avvalgono di fornitori diversi.
- 4.11. In relazione ai criteri premianti di cui al capitolo 2.6 del d.m. 11.10.2017, il criterio 2.6.1 può essere inserito tra gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle procedure di gara volte all'affidamento dell'incarico di progettazione o all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori, nei casi consentiti dall'articolo 59 del codice dei contratti pubblici.
- 4.12. I criteri premianti 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5 e 2.6.6, la cui applicazione presuppone che la commissione di gara esprima valutazioni sui singoli progetti, possono essere inseriti tra gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa solo per le procedure di gara in cui sia prevista la presentazione in sede di offerta di un progetto. Negli altri casi, si può ricorrere al criterio 2.6.2 limitatamente ai criteri che attengono ai materiali usati, agli impatti delle lavorazioni, alla gestione del cantiere e alla sicurezza, prevedendo che l'offerta documenti mediante una relazione tecnica il miglioramento prestazione proposto rispetto alle specifiche tecniche già previste nel progetto.
- 4.13. Nei casi in cui tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è inserito il criterio premiante 2.6.4, il disciplinare di gara indica chiaramente le modalità di assegnazione del punteggio sulle base delle diverse soglie correlate alla percentuale di utilizzo di materiali da costruzione rinnovabili (in peso sul totale dell'edificio escluse le strutture portanti), che devono essere graduate tenendo conto che la percentuale del 20% corrisponde alla percentuale minima per la quale potrà essere riconosciuto il punteggio premiante nella scala di gradazione delle soglie.
- 4.14. L'introduzione del criterio 2.6.5 richiede una attenta valutazione da parte della stazione appaltante circa l'effettiva e sufficiente disponibilità di materiali estratti, raccolti o recuperati nonché lavorati entro una distanza di 150 km del cantiere, che tenga conto degli esiti dell'analisi di mercato svolta dal progettista.
- 4.15. Nel caso in cui la stazione appaltante intenda inserire tra le condizioni di esecuzione dell'appalto di lavori il criterio 2.7.1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici, è necessario che la documentazione di gara preveda espressamente la portata, la natura e le condizioni per le quali possono ritenersi accettabili le varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell'affidamento proposte dall'appaltatore in fase di esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dal d.m. 11.10.2017.
- 4.16. Si invitano le stazioni appaltanti a prestare attenzione a non valutare nell'ambito del criterio 2.7.1 prestazioni superiori al progetto approvato che siano già state valutate nell'ambito di altri criteri, quali i criteri 2.6.2 e 2.6.3.

Nell'ambito delle indicazioni specifiche su singoli criteri del d.m. 11.10.2017, si richiama l'attenzione, in particolare, sul criterio di "selezione dei concorrenti" 2.1.1.

Come meglio rappresentato nella Relazione illustrativa, allo stato, la dimostrazione del predetto criterio, nei casi in cui la stazione appaltante ritenga necessario inserirlo nella documentazione di gara, non può che avvenire mediante la presentazione di documentazione ulteriore rispetto all'attestazione SOA.

Una possibile soluzione alternativa, che in ogni caso richiede un intervento normativo, potrebbe essere quella di attestare il possesso del sistema di gestione ambientale nell'ambito dell'attestazione SOA al pari del possesso della certificazione di qualità. Rispetto a tale possibilità, si chiede agli stakeholder di esprimere specificatamente le proprie valutazioni alla luce anche delle considerazioni espresse in merito nella Relazione illustrativa.

Si invitano, altresì, gli stakeholder a formulare le proprie osservazioni in merito alla ripartizione dei criteri in funzione delle fasi della procedura realizzativa dell'intervento, con riguardo agli impatti degli stessi sulle diverse figure chiamate all'attuazione e/ o alla verifica delle previsioni del decreto ministeriale.

Sono stati, poi, individuati, in funzione anche delle richieste di chiarimenti pervenute al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, alcuni criteri la cui applicazione è risultata problematica o per i quali le indicazioni del d.m. 10.10.2017 non sono apparse sufficientemente esaustive; per gli stessi sono suggerite alcune indicazioni di carattere pratico che possono facilitarne l'applicazione.

Rispetto ai predetti criteri, gli stakeholder sono chiamati a presentare le proprie osservazioni e a fornire suggerimenti applicativi, segnalando eventuali altri criteri per i quali sarebbe opportuno fornire chiarimenti e/ o specifiche ulteriori in relazione al loro corretto inserimento nella documentazione di gara.